

Una black list per la Sabatini-ter

Fuori dall'incentivo i beni non funzionali e svariate spese

DI CINZIA DE STEFANIS

Sono sempre esclusi dal contributo «Sabatini-ter»: i beni non a uso produttivo, quelli di mera sostituzione di beni già esistenti, i beni usati, i terreni e i fabbricati e le spese per imposte e tasse, le spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing, quelle legali, quelle relative a utenze di qualsiasi genere (energia elettrica e gas) e quelle per pubblicità (per elenco si veda tabella in pagina). Questi i chiarimenti del ministero dello Sviluppo economico (aggiornati al 9 maggio 2017), guidato da **Carlo Calenda**, in merito ai beni o alle le spese che non possono essere agevolati dalla «Sabatini» (*acquisto beni strumentali per l'impresa*).

Imprese che producono energia. Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia l'acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all'attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento. Ciò premesso, l'acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di «impianti», come chiarito nelle varie risoluzioni dell'Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E, circolare 19 luglio 2007, n. 46/E e circolare 11 aprile 2008, n. 38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall'articolo 2424 c.c.

Misura per territorio nazionale ed estero. La misura della Sabatini-ter è estesa a tutto il territorio nazionale comprese le regioni a statuto speciale. Possono beneficiare delle agevolazioni le pmi che alla data di presentazione della domanda, hanno una sede operativa in Italia e sono costituite e iscritte nel registro delle imprese, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato gli aiuti di stato e non si trovano in condizioni tali da risultare «imprese in difficoltà». Anche le imprese estere con sede in uno Stato membro sono ammesse agli incentivi sono ammissibili tutte le spese per l'acquisto o l'acquisizione in leasing

I chiarimenti Mise su beni esclusi dalla Sabatini-ter

Sono sempre esclusi dal contributo «Nuova Sabatini»:

- i beni non a uso produttivo, quelli di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda, i beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati), i beni non correlati all'attività dell'impresa, così come risultante dall'oggetto sociale e i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
- i terreni e i fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere;
- le scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- i servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
- qualsiasi spesa relativa a commesse interne all'azienda;
- i materiali di consumo e le spese di funzionamento;
- le spese per imposte e tasse di qualsiasi genere, quelle relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing, quelle legali di qualsiasi genere, quelle relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, e quelle per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere.

di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché di har-

dware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4,

dell'articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localiz-

zate nel territorio nazionale. L'investimento deve essere, comunque, configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento e non è in ogni caso ammissibile l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

Imprese neocostituite.

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio (oppure, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi), ai fini della determinazione della dimensione di impresa sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.